COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

STEGAGNINI e DI RE: Norme a tutela del personale militare coinvolto in giudizio per fatti connessi al servizio (1838);

MARTELLOTTI ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio delle funzioni (2168) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente, Relatore* . 3

LODA FRANCESCO 4, 5

MATTARELLA SERGIO 5

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

COLOMBINI ed altri: Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici (1134) . . 5

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 5, 6

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 6

VINCENZI BRUNO, *Relatore* 6

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

ANSELMI ed altri: Modifica dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (3310) 7

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 7

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 7

VINCENZI BRUNO, *Relatore* 7

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Adeguamento delle pensioni straordinarie (3026) 7

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 7, 8

FERRARA GIOVANNI, *Relatore* 8

Votazioni segrete:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 8

La seduta comincia alle 10,15.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Spagnoli Ugo è sostituito dal deputato Colombini Leda.

Discussione delle proposte di legge Stegagnini e Di Re: Norme a tutela del personale militare coinvolto in giudizio per fatti connessi al servizio (1838); Martellotti ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio delle funzioni (2168)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinate proposte di legge, d'iniziativa dei deputati Stegagnini e Di Re: « Norme a tutela del personale militare coinvolto in giudizio per fatti connessi al servizio » e d'iniziativa dei deputati Martellotti, Zanini, Baracetti, Cerquetti, Angelini Vito, Capecchi Pallini, Gatti, Guerrini, Minucci, Palmieri e Spataro: « Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio delle funzioni ».

Su queste proposte di legge riferirò io stesso. Esse tendono sostanzialmente a colmare una lacuna dell'ordinamento per quanto concerne lo *status* del cittadino militare sotto il profilo della sua assistenza giudiziaria. Ritengo che possa essere adottata quale testo base la proposta di legge n. 2168 che non prevede oneri finanziari e per la quale, conseguentemente, non è previsto il parere della V Commissione bilancio; mi riservo per altro di integrare eventualmente tale progetto di legge con disposizioni della proposta di legge n. 1838.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la mia proposta di scegliere come testo base per la discussione la proposta di legge Martellotti ed altri n. 2168.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il militare che cagiona un danno all'amministrazione dello Stato o a terzi nell'esercizio di attività inerenti all'impiego di armi da fuoco ed esplosivi, al rastrellamento ed alla bonifica di aree e poligoni, al controllo dello spazio aereo, ovvero nell'esercizio di qualsiasi altra attività connessa con i compiti istituzionali delle forze armate, è tenuto al risarcimento solo qualora abbia agito con dolo o con colpa grave.

2. La limitazione di cui al precedente comma si applica anche alla responsabilità del militare verso l'amministrazione dello Stato che abbia risarcito i terzi del danno subìto per il fatto del militare.

Questo articolo è identico, salvo piccoli dettagli, all'articolo 1 della proposta di legge n. 1838: al primo comma si prevede che il militare che cagiona un danno all'amministrazione dello Stato o a terzi è tenuto al risarcimento solo quando abbia agito con dolo o colpa grave; al secondo comma si estende l'attenuazione della responsabilità anche in sede di azione di rivalsa, verso l'autore del danno, del-

l'amministrazione che abbia risarcito il terzo danneggiato.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Nell'accertamento della responsabilità verso l'amministrazione o verso terzi di cui all'articolo precedente deve tenersi conto delle difficoltà tecniche e della pericolosità connesse alle specifiche attività svolte, del livello di preparazione tecnica e di esperienza del personale impiegato, e delle particolari condizioni di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento dannoso.

Presento il seguente emendamento, che riprende la formulazione dell'articolo 2 della proposta di legge n. 1838:

All'articolo 2, sostituire le parole: « l'evento dannoso » *con le seguenti*: « l'evento generatore del danno ».

2. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 2. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Nei procedimenti avanti agli organi della giurisdizione penale, civile, o amministrativa e contabile, conseguenti a fatti compiuti dal militare nell'esercizio delle funzioni o nel compimento dell'attività di cui all'articolo 1, la difesa del militare è assunta sin dall'inizio del procedimento dall'avvocatura dello Stato, salvo che non sussistano motivi d'incompatibilità.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente la notizia dell'avvenuta apertura del procedimento penale deve essere data immediatamente da parte dell'autorità giudiziaria, anche con telegramma o fonogramma, all'avvocatura dello Stato.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano altresì nei casi in cui il militare, o i suoi eredi, siano comunque titolari di un'azione di risarcimento nei confronti di terzi, per danni subiti nell'esercizio o in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

La proposta di legge Stegagnini e Di Re, all'articolo 3, prevede che « la difesa dell'imputato o convenuto in giudizio è assunta sin dall'inizio del procedimento dall'avvocatura dello Stato, salvo che non sussistano motivi d'incompatibilità ».

Ritenendo più corretta tale formulazione, presento il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: « la difesa del militare », *sono aggiunte le seguenti*: « imputato o convenuto ».

3. 1.

FRANCESCO LODA. Desidererei un chiarimento circa il terzo comma dell'articolo 3 del testo al nostro esame. In tale comma si parla di « un'azione di risarcimento nei confronti di terzi », ma non si è specificato che con l'espressione « terzi » ci si riferisca anche all'amministrazione.

PRESIDENTE. L'amministrazione è certamente compresa; per altro, per chiarire *la parola*: « terzi », *aggiungere le seguenti*: seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 3, dopo la parola: « terzi » *aggiungere le seguenti*: « ivi compresa l'Amministrazione ».

3. 2.

La proposta di legge n. 1838, al terzo comma dell'articolo 3, dispone che: « In qualsiasi stato o grado dei procedimenti di

cui al primo comma il militare può rinunciare alla difesa dell'avvocatura dello Stato e provvedere alla difesa mediante libero professionista da lui nominato. Le spese di difesa e quelle processuali, ove dovute, sono a carico dell'amministrazione della difesa, salvo rivalsa se viene accertata la responsabilità per fatto doloso dell'imputato o convenuto in giudizio ».

Questa norma crea dei problemi di copertura finanziaria prevedendo la possibilità di provvedere alla difesa tramite un libero professionista e facendone gravare la parcella sull'erario. Una cosa è prevedere l'obbligo dello Stato di fornire la propria assistenza tramite l'avvocatura, altra cosa è la possibilità per il cittadino di avvalersi di un privato professionista con onere a carico dello Stato. Mi riservo, comunque, dopo aver acquisito su tale questione l'avviso della Commissione, di presentare, eventualmente, un emendamento volto a recepire tale disposizione.

FRANCESCO LODA. Sono contrario alla ipotesi di consentire la possibilità di affidare la difesa in giudizio ad un avvocato del libero foro con onere a carico dello Stato.

SERGIO MATTARELLA. A nome del gruppo democratico cristiano esprimo alcune perplessità al riguardo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Presento il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

ART. 4-*bis*.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. 01.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 01.

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Colombini ed altri: Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici (1134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colombini, Bottari, Granati Caruso, Pedrazzi Cipolla, Amadei Ferretti, Badesi Polverini, Belardi Merlo, Bianchi Beretta, Bochicchio Schelotto, Bonetti Mattinzoli, Boselli, Bosi Maramotti, Calvanese, Capecchi Pallini, Ceci Bonifazi, Cocco, Cominato, Dignani Grimaldi, Fabbri Seroni, Fagni, Filippini, Fracchia, Francese, Gelli, Giovagnoli Sposetti, Lanfranchi Cordioli, Loda, Lodi Faustini Fustini, Macis, Mainardi Fava, Migliasso, Minozzi, Montanari Fornari, Palmini Lattanti, Scaramucci Guaitini, Trebbi e Umidi Sala: « Norme concernenti i li-

miti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici ».

Onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 1134 giunge solo ora al nostro esame in sede legislativa perché alcuni gruppi intendevano introdurre nel provvedimento modificazioni volte a realizzare un inizio di riforma delle procedure concorsuali.

Se i colleghi intendono rinunciare alla presentazione di proposte di modificazione, la Commissione potrà giungere ad una rapida approvazione della proposta di legge in esame.

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Mi richiamo integralmente alla relazione che accompagna la proposta di legge, manifestando il mio assenso ad una sollecita definizione del suo *iter*.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Raccomando l'approvazione del provvedimento sottolineando che il ministro di grazia e giustizia e l'avvocatura dello Stato si sono espressi sulla questione, ritenendo già abrogate dalla Costituzione le disposizioni che prevedevano discriminazioni per la partecipazione ai concorsi pubblici in ragione della razza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Entro i successivi 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la commissione per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

A tale articolo è riferito il seguente articolo aggiuntivo, da me presentato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. 01.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 01.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

All'entrata in vigore della presente legge per tutti i concorsi banditi e non ancora espletati deve essere stabilita una speciale sessione cui ammettere, previo congruo preavviso, i candidati il cui accesso è reso possibile dalla presente legge.

Presento il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

Poiché all'articolo 3 è stato presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, ai sensi dell'articolo 87, secondo

comma, del regolamento, porrò ai voti il mantenimento del testo.

(*È respinto*).

L'articolo 3 s'intende pertanto soppresso.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Anselmi ed altri: Modifica dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (3310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Anselmi, Lodi Faustini Fustini, Mancini Vincenzo, Balbo Ceccarelli, Ferrari Marte, Bianchi, Arisio, Pallanti, Azzolini, Belardi Merlo, Ghinami, Sospiri, Calamida e Ferrari Giorgio: « Modifica dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro ».

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Mi richiamo alla relazione che accompagna la proposta di legge, sollecitando l'approvazione del progetto di legge.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Nel dichiararmi favorevole alla proposta di legge in discussione, sottolineo la necessità di un coordinamento con quello concernente la riforma del processo amministrativo, attualmente in stato di relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Qualora le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici, la competenza spetta al tribunale amministrativo regionale del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato. Il tribunale adotta i provvedimenti di sospensione dell'atto, di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, solo che ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso ».

Avverto che, trattandosi di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento delle pensioni straordinarie (3026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni straordinarie ».

Ricordo che la Commissione non ha potuto procedere nella discussione della proposta di legge al nostro esame stante l'assenza del parere della V Commissione bilancio. Non essendo possibile tollerare ulteriori ritardi nella definizione dell'*iter* di questo progetto di legge, ritengo che l'esame del disegno di legge debba essere rinviato ad una seduta che dovrà tenersi tra due settimane a far tempo dalla data odierna con l'avvertenza che, se in quella sede non sarà stato espresso parere positivo dalla V Commissione bilancio, la I Commissione procederà successivamente all'approvazione del disegno di legge in sede referente e sarà sollecitata l'iscrizione dello stesso all'ordine del giorno dell'Assem-

blea. Ritengo infatti grave che il Parlamento non trovi il tempo ed il modo per procedere alla discussione e quindi all'approvazione di un provvedimento volto a prevedere un modesto adeguamento delle pensioni erogate a favore di soggetti appartenenti ad una benemerita categoria di cittadini che hanno fatto degli ideali motivo di sacrificio dei propri interessi. Auspico pertanto che la V Commissione bilancio esprima tempestivamente il proprio parere. In caso contrario saremo costretti a fare passi ufficiali presso il Presidente della Camera per l'adozione delle iniziative cui ho testé accennato.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore*. Manifesto il mio assenso alle dichiarazioni del presidente, sia come relatore sia come rappresentante del gruppo della sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Rinvio quindi ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Martellotti ed altri: « Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio delle funzioni » (2168):

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Risulta conseguentemente assorbita la proposta di legge Stegagnini e Di Re n. 1838.

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Barbera, Battaglia, Calvanese, Colombini, Columbu, De Martino, Demitry, Fantò, Ferrara, Fiorino, Galloni, Gitti, Ianniello, Labriola, Loda, Mattarella, Micolini, Moschini, Pasqualin, Rodotà, Soave, Strumendo, Vecchiarelli, Vincenzi.

Proposta di legge Colombini ed altri: « Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici » (1134):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 23
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Barbera, Battaglia, Calvanese, Colombini, Columbu, De Martino, Demitry, Fantò, Ferrara, Fiorino, Galloni, Gitti, Ianniello, Labriola, Loda, Mattarella, Micolini, Moschini, Rodotà, Soave, Strumendo, Vecchiarelli, Vincenzi.

Proposta di legge Anselmi ed altri: « Modifica dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » (3310):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 23
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Barbera, Battaglia, Calvanese, Colombini, Columbu, De Martino, Demitry, Fantò, Ferrara, Fiorino, Galloni, Gitti, Ianniello, Labriola, Loda, Mattarella, Micolini, Moschini, Rodotà, Soave, Strumendo, Vecchiarelli, Vincenzi.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO